

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE E PER L'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare individua e definisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio morale della Regione Campania (di seguito: patrocinio) a favore di iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, ambientale, storico, scientifico, istituzionale, sociale, artistico, sportivo ed umanitario; nonché per l'adesione del Presidente ai Comitati d'Onore per iniziative o eventi di eccezionale rilevanza.
2. Il patrocinio è ordinariamente riferito a iniziative e manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio regionale, che rivestono uno specifico interesse per la Regione Campania. La concessione per iniziative che si svolgano al di fuori del territorio regionale è consentita in via eccezionale a condizione che l'evento sia di particolare rilievo ed interesse per la Regione Campania e contribuisca a valorizzarne la comunità ed i territori.

ART. 2

Oggetto del Patrocinio e criteri di esclusione

1. Le iniziative ammesse a patrocinio devono contribuire, direttamente ed indirettamente, alla promozione e alla valorizzazione dell'immagine della Regione Campania e risultare coerenti con i principi statutari dell'Ente, con particolare riferimento all'art. 8, comma 1, lettere g, m, v, dello Statuto.
2. Possono formare oggetto di patrocinio le seguenti iniziative:
 - a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive),
 - b) pubblicazioni a stampa (libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale;
 - c) prodotti multimediali o digitali;
 - d) iniziative con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali (corsi, seminari, workshop).
3. Il patrocinio non può essere concesso per:
 - a) iniziative a carattere politico promosse da partiti o movimenti politici;
 - b) iniziative organizzate a scopo commerciale, anche indiretto, finalizzate alla vendita e alla promozione di beni o servizi;
 - c) iniziative a carattere professionale o formative che non rientrino nella programmazione regionale;
 - d) pubblicazioni e prodotti multimediali o digitali destinati alla commercializzazione.
4. È esclusa la finalità lucrativa.

ART. 3

Soggetti promotori e organizzatori delle iniziative e delle manifestazioni oggetto di patrocinio

1. Il patrocinio è concesso alle iniziative ed alle manifestazioni promosse e/o organizzate da soggetti promotori e organizzatori, sia pubblici che privati,

dotati di comprovata rappresentatività in ambito regionale che non perseguano fini di lucro, come di seguito indicati:

- a) comuni, province, città metropolitane, comunità montane università ed altri enti pubblici;
 - b) associazioni, fondazioni, istituzioni, comitati ed altre organizzazioni private.
2. È esclusa la concessione del patrocinio a enti e organismi già riconducibili all'organizzazione o alla struttura amministrativa regionale.
 3. I soggetti promotori garantiscono, con apposita dichiarazione, che l'iniziativa non persegua finalità di propaganda o di proselitismo.

ART. 4

Presentazione delle istanze ed istruttoria

1. L'istanza, rivolta esclusivamente al Presidente della Giunta Regionale, dev'essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa.
2. L'istanza, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, dev'essere debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente.
3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere:
 - a) descrizione dettagliata dell'iniziativa e relativo programma con indicazione delle modalità e dei canali di promozione;
 - b) indicazione specifica delle finalità e degli elementi da cui è possibile dedurre l'interesse regionale;
 - c) dichiarazione di assenza di scopo di lucro;
 - d) eventuali collaborazioni e/o patrocini di altri enti pubblici;
 - e) le modalità di utilizzo del logo;
 - f) una dichiarazione di manleva della Regione da ogni responsabilità.
4. L'Ufficio competente per l'istruttoria può richiedere eventuale ulteriore documentazione a corredo dell'istanza di cui al comma 1.
5. In assenza di uno dei contenuti obbligatori previsti al comma 3, ovvero della documentazione eventualmente richiesta ai sensi del comma 4, l'istanza è ritenuta inammissibile.

ART. 5

Modalità di concessione del Patrocinio

1. Compete al Presidente la valutazione in ordine alla concessione del patrocinio della Regione Campania, previa istruttoria dell'ufficio competente. In caso di concessione del patrocinio, la comunicazione agli interessati avviene in forma scritta.
2. La concessione del patrocinio ha carattere esclusivamente morale e non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio regionale né la concessione di contributi economici o sussidi di alcun genere.
3. Il patrocinio è concesso esclusivamente per singole iniziative, oggetto di specifica istanza.
4. È in ogni caso rimessa alla valutazione del Presidente la concessione del patrocinio anche in relazione ad eventi non programmati o circostanze eccezionali.

ART. 6
Utilizzo del logo istituzionale

1. L' utilizzo del logo, subordinato ad espressa richiesta e limitato alle iniziative di particolare apprezzamento, è contestuale alla concessione del patrocinio, è vincolato al rispetto dei requisiti tecnici forniti dall'amministrazione e al rispetto del decoro istituzionale e non può in alcun modo essere modificato.
2. Il logo dev'essere posizionato rispettando il corretto ordine di precedenza tra i diversi loghi istituzionali presenti secondo le indicazioni dell'amministrazione.
3. L'utilizzo del logo istituzionale, autorizzato unitamente al patrocinio, deve essere chiaramente distinto da loghi o simboli relativi a sponsorizzazioni, contributi finanziari o collaborazioni di natura commerciale ricevuti dal soggetto organizzatore per la medesima iniziativa.
4. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo di apporre la dicitura "*con il patrocinio della Regione Campania*", in tutte le forme di promozione e diffusione dell'iniziativa e di posizionare la stessa in prossimità del logo.
5. In caso di utilizzo del logo su siti web o piattaforme digitali, l'amministrazione ne definisce la durata temporale. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per i contenuti diffusi.

ART. 7
Variazioni e revoca

1. Il soggetto richiedente comunica tempestivamente ogni variazione sostanziale apportata al progetto originario.
2. Il patrocinio è revocato in caso di variazioni sostanziali non comunicate o qualora emerga una sopravvenuta incoerenza rispetto ai criteri regionali o ai principi statutari.
3. Nei casi di uso del patrocinio o del logo non autorizzato o difforme, la Regione si riserva la facoltà di non concedere ulteriori patrocini per iniziative eventualmente promosse dal medesimo soggetto.

ART. 8
Comitati d'Onore

1. La valutazione ai fini dell'adesione a Comitati d'Onore è rimessa alla valutazione del Presidente, previa istruttoria dell'ufficio competente.

ART. 9
Controlli e verifiche

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche successive sullo svolgimento delle iniziative ammesse al patrocinio e al Comitato d'Onore, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, anche ai fini dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.